

**ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI  
DELLA PROVINCIA DI FIRENZE**

**REGOLAMENTO INTERNO PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI  
ECONOMICI NELLE PROCEDURE DI ACQUISIZIONE AD AFFIDAMENTO DIRETTO  
E PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI**

(Deliberazione Consiliare n. 142 del 13/09/2023)

**PRINCIPI GENERALI**

**Art. 1 – Oggetto e scopo**

Il presente Regolamento disciplina le procedure per l'esecuzione di lavori e per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore alle soglie di cui all'art. 50 lettere a) e b) del D.Lgs. 31/03/2023 n. 36 (per brevità indicato come "Codice dei Contratti Pubblici"), nonché nel rispetto delle norme integrative, attuative ed interpretative dello stesso, fatto salvo il ricorso alle procedure ordinarie anche per queste soglie di importo.

Il presente Regolamento disciplina altresì le procedure per il conferimento di incarichi professionali a soggetti esperti esterni all'Ordine.

Il presente Regolamento ha lo scopo di assicurare lo sviluppo di processi di acquisizione in termini temporali ristretti e con modalità semplificate, allo scopo del raggiungimento del risultato, come previsto dall'art. 1 del Codice dei Contratti Pubblici.

**Art. 2 – Ruoli e funzioni**

I contratti sono stipulati e sottoscritti dal Presidente pro-tempore dell'Ordine in quanto legale rappresentante dell'Ordine.

Il responsabile unico del progetto (RUP) è, di norma, un dipendente dell'Ordine inquadrato in Area Funzionari con competenza professionale adeguata all'oggetto dell'acquisizione.

Il direttore dell'esecuzione del contratto coincide con il RUP, a meno che per motivate ragioni, non si ritenga di nominare altro soggetto munito di specifiche competenze in ragione alla tipologia di acquisizione.

**Art. 3 – Acquisizioni mediante procedure telematiche**

Nel caso in cui l'acquisizione riguardi un prodotto o servizio presente all'interno delle convenzioni stipulate da centrali di committenza nazionali o regionali a cui l'Ordine può attingere e che rispondano alle esigenze della stessa, l'adesione a tali convenzioni è da ritenersi la modalità di acquisizione preferenziale e privilegiata in quanto esonera dalla procedura di scelta del contraente e garantisce il pieno e totale rispetto delle disposizioni normative sugli acquisti pubblici.

L'Ordine, per lo svolgimento delle proprie procedure di appalto, utilizza in via preferenziale sistemi telematici di e-procurement, in particolare il sistema telematico di acquisizione della Regione Toscana (START) oppure il Mercato Elettronico della Pubblica Ordine (MEPA).

**ACQUISIZIONI AD AFFIDAMENTO DIRETTO  
DI SERVIZI E FORNITURE ED ESECUZIONE LAVORI**

**Art. 4 – Soglie di valore**

Per garantire semplificazione ed efficacia all'azione amministrativa, le procedure di acquisizione di cui all'art. 50 del D.Lgs. 36/2023 si differenziano in relazione al valore economico dell'acquisizione stessa secondo i seguenti parametri:

- acquisizioni di importo stimato fino a 5.000 euro;
- acquisizioni di servizi e forniture di importo stimato fino a 140.000 euro;
- esecuzione di lavori di importo stimato fino a 150.000 euro.

Tutti gli importi si intendono IVA esclusa.

Il valore stimato dell'acquisizione è basato sull'importo massimo del contratto, ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo dello stesso.

Per i contratti di durata pluriennale si deve tener conto dell'importo complessivo stimato per l'intera durata contrattuale.

Per i contratti di durata indeterminata o comunque superiore a 48 (quarantotto) mesi, si deve tener conto del valore mensile moltiplicato per 48 (quarantotto).

Gli importi delle acquisizioni non possono essere artificialmente frazionati o scorporati allo scopo di ricondurne l'esecuzione alla disciplina del presente regolamento. Non configura la fattispecie di frazionamento artificioso la suddivisione dell'acquisizione che sia adeguatamente giustificata da specifiche ragioni tecniche esplicitate nel provvedimento di affidamento.

#### **Art. 5 – Acquisizioni di importo stimato fino a 5.000 euro.**

Le acquisizioni di importo stimato fino a 5.000 euro sono di norma disposte dal Presidente e/o dal Tesoriere previa acquisizione di offerta da parte di un unico operatore economico. Tali acquisizioni sono periodicamente riepilogate al Consiglio Direttivo.

Nei confronti degli operatori economici affidatari l'Ordine espleta a campione i seguenti controlli:

- consultazione del casellario ANAC;
- verifica regolarità contributiva (DURC);
- sussistenza dei requisiti speciali, ove previsti per la specifica attività, e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la Pubblica Amministrazione in relazione a specifiche attività.

#### **Art. 6 – Acquisizioni di servizi e forniture di importo stimato fino a 140.000 euro ed esecuzione di lavori di importo stimato fino a 150.000 euro.**

Le acquisizioni di servizi e forniture di importo stimato fino a 140.000 euro e l'esecuzione di lavori di importo stimato fino a 150.000 euro sono disposte dal Consiglio Direttivo previa acquisizione, di norma, di almeno due offerte, con affidamento diretto al concorrente prescelto secondo uno dei seguenti criteri:

- minor prezzo;
- valutazione comparativa degli aspetti prestazionali ed economici proposti. In tal caso, per le acquisizioni e i lavori di importo stimato fino a 40.000 euro, la valutazione è svolta dal RUP. Al di sopra di tale importo il Presidente pro-tempore nomina una commissione di valutazione composta da membri con comprovate competenze tecniche e professionali che non si trovino in conflitto di interessi con l'Ordine e che possano garantire imparzialità nei confronti dei concorrenti.

E' consentito l'affidamento anche senza consultazione di più operatori economici, purché l'operatore economico sia in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Gli operatori economici affidatari attestano il possesso dei requisiti di carattere generale e di idoneità professionale previsti dal Codice, nonché i requisiti minimi di tipo economico-finanziario e tecnico-professionale, ove richiesti dall'Ordine, presentando, in concomitanza con l'offerta richiesta, un'apposita autodichiarazione ai sensi e per gli effetti del DPR 28/12/2000 n. 445.

Nei confronti degli operatori economici affidatari l'Ordine espleta i seguenti controlli:

- consultazione del casellario ANAC;
- verifica regolarità contributiva (DURC);
- regolare iscrizione alla Camera di Commercio senza annotazioni pregiudizievoli;
- casellario giudiziale;
- sussistenza dei requisiti speciali, ove previsti per la specifica attività, e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la Pubblica Amministrazione in relazione a specifiche attività.

#### **Art. 7 – Principio di rotazione**

Per ogni acquisizione è garantito il principio della rotazione degli inviti e degli affidamenti a tutela della trasparenza e della libera concorrenza.

È possibile derogare al principio di rotazione e procedere al re-invito all'operatore economico uscente nei seguenti casi:

- per affidamenti di importo stimato inferiore a 5.000 euro;
- quando l'affidamento è preceduto da una indagine di mercato senza porre limiti numerici alla partecipazione dei concorrenti;
- quando la struttura del mercato o l'assenza di alternative rende necessario consultare l'operatore economico uscente;
- quando l'operatore economico uscente ha dato prova di accurata esecuzione del precedente contratto.

### **INCARICHI PROFESSIONALI**

#### **Art. 8 – Incarichi professionali. Presupposti**

Per esigenze cui non può far fronte con il personale in servizio, l'Ordine può conferire incarichi professionali, con contratti di lavoro autonomo, occasionale o di natura coordinata e continuativa, ad esperti esterni in possesso di particolare e comprovata specializzazione ed esperienza nel settore e per attività altamente qualificate, in presenza di uno dei seguenti presupposti:

- Inesistenza, all'interno del personale dipendente dell'Ordine, di figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico;
- Esigenze temporanee o eccezionali che rendano impossibile far fronte all'incarico con il personale in servizio per indifferibilità di altri impegni di lavoro.

Ferma restando la necessità di accertare la maturata e comprovata esperienza nel settore tramite il curriculum in formato europeo, il possesso di specializzazione è presupposta per i soggetti iscritti in appositi Albi professionali o Elenchi pubblici o che operano nel campo dell'arte o di mestieri altamente artigianali.

#### **Art. 9 – Selezione di esperti**

Per l'affidamento degli incarichi di cui all'art. 8, le procedure di selezione avvengono nel rispetto dei principi di pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

L'Ordine procede alla selezione degli esperti esterni mediante procedure comparative, pubblicizzate con specifici avvisi da pubblicare sul profilo del committente per almeno 15 giorni, nei quali sono evidenziati:

- La professionalità ed esperienza richiesta;
- Gli elementi curriculari a cui assegnare preferenza;
- L'oggetto e le modalità di realizzazione dell'incarico;

- La sua durata o il tempo previsto per lo svolgimento;
- Il valore stimato dell'incarico;
- Il tipo di rapporto contrattuale.

Le domande di partecipazione alla selezione sono esaminate da una apposita commissione di valutazione composta secondo quanto previsto all'art. 6.

#### **Art. 10 – Affidamento diretto di incarico professionale**

È consentito l'affidamento diretto dell'incarico professionale nei seguenti casi:

- Quando l'importo stimato del valore del contratto professionale non supera i 5.000 euro, esclusi gli oneri tributari e professionali di legge;
- Quando non abbiano avuto esito le procedure comparative di cui all'art. 9, a patto che non vengano modificate le condizioni previste nell'avviso di selezione;
- Per la rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ordine e dei suoi organi rappresentativi.

#### **Art. 11 – Principio di rotazione degli incarichi professionali**

Agli incarichi professionali si applica il principio di rotazione di cui all'art. 7.

Si prescinde da tale principio per l'affidamento degli incarichi di difesa e rappresentanza in giudizio dell'Ordine o dei suoi organi rappresentativi.

#### **Art. 12 – Conferimento dell'incarico professionale e verifiche**

Gli incarichi professionali sono conferiti dal Consiglio Direttivo.

Nei casi di affidamento diretto ai sensi dell'art. 10 l'incarico è conferito dal Presidente pro-tempore dell'Ordine. Tali affidamenti sono periodicamente riepilogati al Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui si renda necessario formalizzare i termini contrattuali dell'incarico in maniera ancor più dettagliata di quanto già reso noto con l'avviso di selezione, si procede alla stipula fra il Presidente pro-tempore dell'Ordine ed il soggetto incaricato di un apposito disciplinare di incarico.

Nei confronti degli esperti individuati l'Ordine espleta i seguenti controlli:

- verifica della regolare iscrizione all'Albo professionale di riferimento, se previsto come requisito nell'avviso di selezione;
- regolarità contributiva (DURC), anche presso la Cassa di previdenza di categoria.

La valutazione dell'operato del soggetto incaricato spetta al Consiglio Direttivo il quale, in caso di risultati non conformi a quanto atteso, può assegnare un termine ulteriore per adempiere ad invarianza di spesa oppure procedere alla risoluzione del rapporto.

#### **Art. 13 - Esclusioni**

Le presenti norme non si applicano per la nomina di esperti in seno alle Commissioni interne dell'Ordine, per le quali resta vigente il Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 55 del 23/04/2018.

### **NORME FINALI**

#### **Art. 14 – Patto di integrità**

Tutti gli operatori economici che partecipano a procedure di scelta del contraente indette dall'Ordine o che sottoscrivono contratti di affidamento con l'Ordine sono tenuti a garantire il rispetto del Patto di integrità approvato con deliberazione consiliare n. 60 del 19/04/2023.

#### **Art. 15 - Adeguamenti normativi**

Qualsiasi sopravvenuta modifica normativa deve intendersi immediatamente ed

automaticamente recepita nel presente regolamento nelle more dell'adozione degli atti di adeguamento.

**Art. 16 - Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore a far data dall'intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione, ai sensi dell'art. 35 del DPR 05/04/1950 n. 221.

Da tale data è abrogato il Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 80 del 25/06/2018.